

- All' **AGEA**
Ufficio Monocratico
Sede
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia n.1
20124 MILANO
- All' **ARTEA**
via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
Dip.to delle Politiche europee ed
Internazionali e dello sviluppo rurale
Dir.Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX settembre 20
Roma

OGGETTO : REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2020/598 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 APRILE 2020, CHE ISTITUISCE UN REGIME ECCEZIONALE DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO DI LATTE SCREMATO IN POLVERE E FISSA ANTICIPATAMENTE L'IMPORTO DELL'AIUTO.

1. Premessa

Con il Regolamento Delegato (UE) n.2020/598 allegato alla presente, la Commissione europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato del latte scremato in polvere, così come disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1308/2013, e dai Regg. (UE) 2016/1238 e 2016/1240 per quanto concerne le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

I produttori che possono partecipare all'aiuto sono quelli indicati all'art. 2 del Reg. UE 2016/1238.

Il prodotto ammissibile è latte scremato in polvere proveniente da latte vaccino, già conferito in ammasso, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per poter beneficiare dell'aiuto, il prodotto deve essere di origine dell'Unione, di qualità sana, leale e mercantile. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

Il periodo di ammasso deve avere una durata compresa tra i 90 ed i 180 giorni.

L'importo dell'aiuto, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/598 è pari a:

- a) 5,11 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
- b) 0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

2. Domande di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale dell'operatore/ammassatore, entro il **30 giugno 2020**, su modelli predisposti dagli Organismi pagatori in carta semplice o in via informatica.

Gli Organismi pagatori competenti sono:

- AVEPA per la regione Veneto;
- AGREA per la regione Emilia-Romagna;
- OP Lombardia per la regione Lombardia;
- ARTEA per la regione Toscana;
- AGEA per tutte le altre regioni.

Le domande di aiuto devono essere conformi a quanto previsto agli artt. 2 e 40 del Regolamento (UE) n. 2016/1240, all'art. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/598 e fatto salvo quanto in esso espressamente derogato.

In particolare, ciascuna domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i) un riferimento al regolamento di esecuzione Reg. (UE) n. 2020/598;
- ii) la durata dell'ammasso (un periodo di ammasso contrattuale compreso tra 90 e 180 giorni;
- iii) il quantitativo dei prodotti oggetto della domanda (un quantitativo minimo di 10 tonnellate riguardante esclusivamente latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino, già conferito in ammasso);
- iv) trattandosi di prodotti già conferiti all'ammasso, il nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato, l'ubicazione dei lotti/partite/contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti e, se del caso, il numero di identificazione dell'impresa riconosciuta.

L'Organismo pagatore decide sulla ammissibilità delle domande presentate e comunica l'eventuale inammissibilità agli operatori a norma dell'art. 41, co. 2, del Reg. UE n. 2016/1240.

La comunicazione agli operatori interessati dell'accettazione della domanda, è effettuata ai sensi dell'art. 45, par. 2 del Reg. UE 2016/1240, fatto salvo quanto previsto dall' art. 45, par. 3 del Reg. (UE) n. 2016/1240.

3. Contratto di ammasso privato

Il periodo di ammasso contrattuale inizia, ai sensi dell'art. 48 lett. a) del Reg.(UE) 2016/1240, il giorno successivo alla data di accettazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 45, par.1 del Reg. (UE) 2016/1240, la domanda si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa.

I contratti sono conclusi tra l'Organismo pagatore e gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e la cui domanda è stata accettata.

I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), che non può superare il quantitativo indicato nella comunicazione di accettazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 45, paragrafo 2 del Reg. UE n. 2016/1240.

Si concludono contratti solo per prodotti la cui ammissibilità è confermata.

L'Organismo pagatore comunica all'operatore il contratto considerato concluso entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del Reg. UE n. 2016/1240, sempreché abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

Il contratto è concluso il giorno in cui l'Organismo pagatore ne dà comunicazione all'operatore.

Il contratto comprende, ove opportuno, gli elementi di cui all'articolo 52 del Reg. UE 2016/1240 e le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento UE 2020/598 e nella domanda.

Nel contratto figurano almeno i seguenti obblighi dell'operatore:

(a) conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il

mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:

- i) sostituire i prodotti immagazzinati;
- ii) trasferirli in un altro luogo di ammasso privato;

(b) conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;

(c) consentire all'Organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;

(d) fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/ contenitore/silo.

In deroga alla lettera a), punto ii), l'Organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata;

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

4. Controlli

I controlli sull'ammasso privato di latte scremato in polvere sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, ovvero da enti dallo stesso delegati,

Nel caso in cui le misure restrittive intraprese a seguito dell'emergenza COVID19, rendano di difficile attuazione lo svolgimento degli stessi secondo le modalità di controllo dettate dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240, il Regolamento (UE) n. 2020/598, all'art. 5 ha previsto la possibilità di prorogarne i termini o differenziarne le modalità di esecuzione.

In particolare, qualora il controllo dovesse svolgersi in fase emergenziale, l'Organismo pagatore comunicherà all'operatore le modalità alternative di controllo.

Riguardo i controlli effettuati, ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) 2016/1240 dovrà successivamente essere redatta una relazione.

5. Pagamenti

In conformità all'art. 54 del Regolamento (UE) n. 2016/1240, la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro tre mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Il pagamento è effettuato entro **120 giorni** dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, conformemente all'art. 55 del Regolamento (UE) n. 2016/1240 ed è sottoposto alle condizioni dell'art 8 del Reg. U.E. 2016/1238 e dell'art. 62 del Reg. UE 2016/1240.

6. Obblighi di comunicazione

Codesti Organismi pagatori comunicano, sulla base dei modelli di comunicazione predisposti da questo Organismo di coordinamento ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ammassi.pivati@agea.gov.it
m.terlizzi@agea.gov.it

le seguenti informazioni:

- a) ogni lunedì entro le ore 10:00:
- 1) le quantità di prodotto (tonn) per le quali sono state presentate domande nella settimana precedente;
 - 2) le quantità di prodotto (tonn) per le quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente;

Tali comunicazioni saranno effettuate tramite template (word/excel) forniti dallo scrivente Organismo di Coordinamento, comunicati unitamente alla presente circolare e secondo le indicazioni fornite.

IL DIRETTORE
(D.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005